

In materia di possesso dei requisiti partecipativi, vige il principio secondo cui questi ultimi devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto; cosicché anche una pur lieve discontinuità durante le varie fasi intermedie non può che riverberarsi, in senso preclusivo, sull'aggiudicazione, sull'affidamento o sulla stipula contrattuale; diversamente opinando, le stazioni appaltanti sarebbero esposte all'alea della perdita e del successivo riacquisto dei requisiti in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, mentre deve essere cura di queste ultime mantenere, dalla presentazione dell'offerta fino all'eventuale fase di esecuzione dell'appalto, la qualificazione richiesta dal bando.